



COMUNE DI **GUSPINI**

DIREZIONE AREA SS. DEMOGRAFICI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
SVILUPPO LOCALE, BENI E ATTIVITÀ CULTURALI.

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COPERTE

Aggiornato con le modifiche introdotte dalla L.R. 18.05.2006, n.5 e
Deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.03.2008.



SOMMARIO:

<i>TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI</i>	3
<i>Art. 1. - Oggetto del Regolamento e definizioni</i>	3
<i>Art. 2 - Definizione e istituzione del mercato</i>	3
<i>TITOLO II - DISCIPLINA DEL MERCATO CIVICO</i>	4
<i>Art. 3 - Suddivisione degli spazi all'interno del mercato</i>	4
<i>Art. 4 – Responsabile del mercato</i>	4
<i>Art. 5 – Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi e procedura di rilascio dell'autorizzazione</i>	4
<i>Art. 6 - Revoca dell'autorizzazione e della concessione</i>	6
<i>Art. 7 – Sospensione dell'autorizzazione</i>	6
<i>Art. 8 - Canone di concessione</i>	6
<i>Art. 9 – Trasferimento in gestione o in proprietà</i>	6
<i>Art.10 – Scambio di posteggio</i>	7
<i>Art.11 - Indicazioni sui posteggi</i>	7
<i>Art.12 – Orario di apertura e chiusura del Mercato</i>	7
<i>Art.13 - Modalità per l'uso dei posteggi</i>	7
<i>Art.14 - Utilizzazione dell'energia elettrica</i>	8
<i>Art. 15 - Responsabilità per danni</i>	8
<i>Art. 16 - Ispezione e lavori</i>	8
<i>Art. 17 - Termine delle concessioni</i>	9
<i>Art. 18 - Decadenza della concessione</i>	9
<i>Art. 19 - Riconsegna dei posteggi</i>	9
<i>Art. 20 - Disciplina Interna</i>	9
<i>Art. 21 - Pulizia e manutenzione</i>	10
<i>Art. 22 - Pubblicità dei prezzi</i>	10
<i>Art. 23 - Strumenti di pesatura</i>	10
<i>Art. 24 - Teloni di copertura delle derrate</i>	10
<i>Art. 25 – Rispetto norme igienico - sanitarie</i>	10
<i>Art. 26 - Servizio igienico - sanitario</i>	11
<i>Art. 27 - Controlli sui mercati</i>	11
<i>Art. 28 – Sanzioni amministrative</i>	11
<i>Art. 29 – Sanzioni accessorie</i>	11
<i>Art. 30 - Norme transitorie</i>	12
<i>Art. 31 - Approvazione del Regolamento</i>	12
<i>Art. 32 – Disposizioni finali</i>	12

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1. - Oggetto del Regolamento e definizioni.

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui all'art.14 della legge regionale 18.05.2006, n.5 e art.1 della deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007, ossia l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle del demanio marittimo a sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

- Per area pubblica o Mercato Civico, l'area coperta di proprietà comunale ubicata tra le vie S. Nicolò e Carducci
- Per posteggio, o box, lo spazio delimitato, all'interno del Mercato Civico, che viene dato in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 2 - Definizione e istituzione del mercato.

È istituito il Mercato Civico Comunale, allo scopo di favorire una migliore articolazione dell'offerta dei beni di consumo e un costante rifornimento di generi di prima necessità nell'ambito del territorio del Comune a favore degli utenti.

L'area appositamente destinata a tale uso è individuata nell'edificio ricadente tra le vie San Nicolò e Carducci.

Detta area è destinata permanentemente alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, suddiviso per specifiche tipologie merceologiche come indicato all'articolo seguente.

L'Amministrazione comunale si riserva, in occasioni eccezionali e per periodi limitati di tempo, di disporre delle aree di mercato per un utilizzo diverso da quello a cui viene destinato.

Il mercato civico è bene demaniale del comune ad ogni effetto di legge.

TITOLO II - DISCIPLINA DEL MERCATO CIVICO

Art. 3 - Suddivisione degli spazi all'interno del mercato

L'area di mercato di cui al precedente articolo 2, è suddivisa in N.9 (nove) posteggi, ai quali viene attribuita una numerazione progressiva.

I posteggi sono così ripartiti:

- N.6 posteggi destinati alla vendita di prodotti del settore alimentare (commercio) così suddivisi per tipologia merceologica
 - n. 4 posteggi per la vendita di frutta e verdura o altri prodotti alimentari
 - n.1 posteggio per la vendita di pane
 - n.1 posteggio riservato alla vendita di prodotti ittici.
- N.3 posteggi riservati agli imprenditori agricoli di cui al D lgs 228/2001. Per imprenditore agricolo si intende l'imprenditore agricolo professionale, singolo o associato, di cui all'art.1 del D. Lgs 29 marzo 2004, n.99 e dell'art. 1 del D. Lgs 27 maggio 2005, n.1;

La suddivisione degli spazi prevista dal presente articolo rispetta il criterio previsto dall'art. 6, punto 3 della deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007 circa l'assegnazione di un congruo numero di posteggi – previsto in numero non inferiore al 30% - a favore degli operatori che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo.

Per l'esatta ripartizione degli spazi di vendita per categorie si rimanda alla planimetria allegata al presente Regolamento, salvo eventuali modifiche approvate dagli organi competenti.

Art. 4 – Responsabile del mercato

Il Responsabile del Mercato è il Direttore dell'Area responsabile del Servizio Attività Produttive, secondo quanto previsto dall'art.107 del D. lgs 267/2000, che non risponde per gli atti e le attività poste in essere dagli operatori commerciali in difformità del presente Regolamento o di altre leggi e Regolamenti regionali, statali e comunitari.

Compito del Responsabile del Mercato è quello di occuparsi degli affari riguardanti il buon funzionamento dello stesso e vigilare, di concerto con gli altri organi competenti, sull'osservanza delle Leggi e delle disposizioni del presente Regolamento e delle norme contemplate negli altri Regolamenti Comunali, in quanto applicabili in via diretta e indiretta.

Art. 5 – Criteri generali per l'assegnazione dei posteggi e procedura di rilascio dell'autorizzazione

L'assegnazione dei posteggi deve avvenire mediante bando di gara in seguito alla formazione di apposita graduatoria. (art.6 D.G.R. n.15/15/2007)

Chi intende ottenere la concessione di un posteggio nel Mercato Civico deve presentare domanda in bollo mediante lettera raccomandata A/R o consegna a mano al protocollo del Comune. L'istanza dovrà essere completa degli elementi richiesti dalla legge ed il rilascio dell'autorizzazione è efficace per il solo posteggio o box citato nel provvedimento.

Il bando dovrà prevedere un termine per la presentazione delle domande. Per la formazione della graduatoria dovranno essere osservate le seguenti priorità:

- 1) soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che vantino, nei mercati del territorio comunale, il più alto numero di presenze per occupazione di posteggi destinati allo stesso settore merceologico. A tal fine verranno computate le presenze maturate nel mercato rionale e nel mercato civico del territorio comunale;
- 2) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;

A parità dei predetti requisiti si applicano i seguenti criteri da valutare in subordine progressivo:

- 1) Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap;
- 2) Numero familiari a carico;
- 3) Anzianità del richiedente,
- 4) Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- 5) Anzianità dell'iscrizione al registro imprese;

A parità di tutti i predetti requisiti si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma pubblica.

La graduatoria ha validità di due anni dalla sua data di approvazione.

Ad una stessa ditta potrà essere rilasciata una sola autorizzazione o concessione riferita ad un singolo posteggio. Qualora, a seguito della conclusione delle procedure concorsuali si verificassero delle rinunce o degli impedimenti al rilascio dell'autorizzazione o concessione o qualora le richieste presentate fossero insufficienti a permettere l'assegnazione di tutti i posteggi messi a bando, potrà essere assegnato un ulteriore posteggio anche ai concorrenti che siano già titolari di un posteggio al mercato civico.

All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio deve essere emanato anche il provvedimento di concessione del posteggio citato nell'autorizzazione.

La concessione dei posteggi ha durata decennale e può essere tacitamente rinnovata.

Art. 6 - Revoca dell'autorizzazione e della concessione.

Ai sensi dell'art.17 della L.R. 18.05.2006, n.5, l'autorizzazione all'esercizio del commercio nel mercato civico è revocata qualora il titolare del posteggio non utilizzi il medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio.

Nei casi anzidetti, le assenze devono essere giustificate con apposite certificazioni che devono pervenire all'Amministrazione Comunale tempestivamente e, comunque, entro 10 giorni dalla prima assenza dal mercato.

L'autorizzazione è altresì revocata nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato rispetto delle norme sull'esercizio delle attività richiamate nel presente regolamento.

Art. 7 – Sospensione dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività può essere sospesa per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di 12 mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.

Art. 8 - Canone di concessione.

I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento di un canone di concessione, la cui misura è determinata annualmente dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto della superficie assegnata ad ogni concessionario.

Il canone viene versato anticipatamente in rate mensili. Non sono ammesse rateizzazioni di durata inferiore al mese e deve essere pagato anche nei giorni o periodi di assenza dell'assegnatario.

Ciascun concessionario dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero pari a due mensilità del canone prima dell'atto formale della concessione.

Detto deposito verrà restituito al termine della concessione, salvo il diritto del comune di incamerare la somma fino alla concorrenza di ogni suo credito per rimborsi spese, saldo canoni, rifusione danni ecc.

Art. 9 – Trasferimento in gestione o in proprietà

Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado (art. 4 D.G.R. 15/15/2007). In caso di morte il trasferimento è consentito al coniuge, ai parenti e affini entro il quarto grado. In ogni caso il trasferimento in gestione o in proprietà è subordinato al possesso dei requisiti previsti per legge, e deve essere provato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio nel rispetto del presente regolamento e di quanto previsto dalla L.310/93 e dall'articolo 2556 del codice civile.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche la continuità delle situazioni giuridiche del dante causa. Ai fini dell'efficacia del trasferimento, il dante causa deve essere in regola con i pagamenti del canone di concessione e non deve aver violato le norme vigenti sull'esercizio delle attività commerciali del presente Regolamento.

Al coniuge ed ai parenti entro il 4° grado divenuti titolari della concessione per successione, viene riconosciuta, ai fini della cessione della concessione stessa, l'anzianità maturata dal precedente assegnatario.

Viene pure riconosciuta, allo stesso fine, l'anzianità maturata dall'ex socio della disciolta società.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.

Qualora la persona fisica concessionaria intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività, può chiedere che la concessione sia trasferita alla nuova ragione sociale.

Art.10 – Scambio di posteggio

A richiesta degli interessati può essere autorizzato lo scambio di posteggio fra operatori e può essere consentito il cambio di posteggio con uno disponibile esclusivamente per posteggi relativi allo stesso settore merceologico. In caso di richieste concorrenti si applicano i criteri di priorità previsti dal presente regolamento per l'assegnazione dei posteggi.

Art.11 - Indicazioni sui posteggi

Ogni concessionario di posteggio deve indicare chiaramente, su apposita tabella, le proprie generalità, o la ragione sociale, conformemente all'atto di concessione.

In apposita tabella deve altresì tenere esposta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art.12 – Orario di apertura e chiusura del Mercato

Ai sensi dell'articolo 15, comma 12 della L-R- n.5/2006 e art.8 deliberazione G.R. n.15/15 del 19.04.2007 gli orari di apertura e chiusura dei Mercati, la chiusura infrasettimanale e il calendario delle festività sono stabiliti dal Sindaco. Possono essere stabilite, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori, deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.

Il pubblico è ammesso al mercato civico esclusivamente durante l'orario di vendita

Art.13 - Modalità per l'uso dei posteggi.

I posteggi e le aree concesse non devono essere occupate se non con le derrate e le apparecchiature inerenti alla vendita.

L'occupazione dei posteggi da parte dei concessionari nel reparto ortofrutta e generi alimentari di Via Carducci deve avvenire entro le ore 07.30 e le operazioni di carico e scarico delle merci entro e non oltre le ore 08.30.

Nei posteggi di vendita è vietato installare impianti di qualsiasi natura (riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, refrigerazione, illuminazione, pubblicità, telefono, ecc.) senza la preventiva autorizzazione degli organi tecnici del Comune.

In prossimità dei due ingressi del mercato nelle vie Carducci e San Nicolò durante l'orario di vendita è vietato posizionare e accatastare cassette o altri contenitori atti a raccogliere derrate alimentari. Gli stessi ingressi dovranno essere costantemente tenuti liberi al fine di non intralciare le operazioni di carico e scarico delle merci.

Qualsiasi modifica al posteggio deve essere preventivamente autorizzata dai competenti organi comunali e deve risultare conforme alle caratteristiche tipologiche e costruttive indicate dai tecnici del Comune.

Art.14 - Utilizzazione dell'energia elettrica

È fatto divieto agli operatori di effettuare allacci agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione degli Uffici Comunali competenti. Gli impianti derivati, se debitamente e preventivamente autorizzati dal comune, devono essere realizzati a cura e a spese degli utenti, a carico dei quali gravano altresì le spese di esercizio, nonché le responsabilità inerenti all'utilizzo.

Art. 15 - Responsabilità per danni.

Il Comune s'intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, mancanze e deperimenti di derrate che dovessero per qualunque titolo derivare ai concessionari, i quali invece, sono responsabili dei danni che essi stessi o i loro dipendenti dovessero causare all'Amministrazione comunale o a terzi.

Art. 16 - Ispezione e lavori.

Spetta all'Amministrazione comunale, per il tramite dei propri uffici, effettuare visite ed ispezioni nei posteggi o nei magazzini a mezzo di propri funzionari e di farvi eseguire tutte quelle opere che ritenesse necessarie ed opportune.

Nel caso di temporaneo impedimento all'uso dei depositi o posteggi concessi, dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione comunale, verrà rimborsata al concessionario la quota di tassa corrispondente alla effettiva durata dell'impedimento, qualora l'Amministrazione stessa non ritenga invece di assegnare temporaneamente altro posteggio ove sussista disponibilità di spazi.

Art. 17 - Termine delle concessioni.

Le concessioni cessano:

- a) per revoca o decadenza;
- b) per rinuncia del concessionario;
- c) per fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale del concessionario;
- d) per esigenze di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione che dovranno essere richiamate in apposito provvedimento adeguatamente motivato;
- e) per scioglimento della società concessionaria;
- f) per morte del concessionario, salvo quanto previsto dall'articolo 9;

Art. 18 - Decadenza della concessione

L'operatore decade dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo per un periodo di tempo superiore a tre mesi in ciascun anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio.

Costituisce causa di decadenza dalla concessione del posteggio anche il mancato rispetto da parte dell'operatore dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti. A tal fine il Comune colloca, laddove l'attività commerciale viene svolta, recipienti per la raccolta di tali rifiuti.

Art. 19 - Riconsegna dei posteggi.

Cessata o revocata la concessione, i posteggi e magazzini, devono essere riconsegnati all'Amministrazione comunale nello stato di consistenza in cui furono assegnati, liberi di merci o altri oggetti, entro 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inosservanza, si procede allo sgombero d'ufficio e a spese degli interessati.

Il concessionario è tenuto a risarcire i danni arrecati ai posteggi e a riportarli nel primitivo stato.

Art. 20 - Disciplina Interna

Nel mercato e nelle immediate adiacenze è vietato:

- 1) fumare;
- 2) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
- 3) attirare clienti con grida e clamori;
- 4) gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;

5) introdurre cani, gatti o altri animali di qualunque specie, fatta eccezione per cani guida per le persone non vedenti;

6) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle vendite ed ostacolare il passaggio e la circolazione degli utenti e dei portatori di handicap.

Art. 21 - Pulizia e manutenzione

Il Comune provvede alla pulizia e al lavaggio giornaliero del mercato, secondo le norme di servizio.

La pulizia dei posteggi deve essere eseguita giornalmente a cura e sotto la esclusiva responsabilità dei singoli concessionari, i quali devono altresì provvedere a depositare i rifiuti e le immondizie negli appositi contenitori.

I concessionari sono responsabili della conservazione e manutenzione dei locali e degli infissi relativi.

Art. 22 - Pubblicità dei prezzi

Tutti i rivenditori hanno l'obbligo di tenere costantemente esposti i cartelli indicanti i prezzi di vendita delle singole qualità di derrate per pezzo o per unità di misura secondo le prescrizioni contenute nell'art.6 della legge regionale 18.05.2006, n.5 .

Art. 23 - Strumenti di pesatura

Gli strumenti di pesatura devono essere sempre:

- a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento,
- b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;
- c) ben in vista ai compratori in modo da consentire al cliente di prendere agevolmente visione del peso della merce.

Art. 24 - Teloni di copertura delle derrate.

I concessionari dovranno provvedere, al termine delle vendite, a ricoprire le derrate rimaste invendute e giacenti con un telo tenuto costantemente pulito.

Art. 25 – Rispetto norme igienico - sanitarie

I concessionari hanno l'obbligo di svolgere la loro attività di vendita nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e, in special modo, nel rispetto del D. Lgs 6 novembre 2007, n.193 "Attivazione della direttiva CE 2004/41 relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

Art. 26 - Servizio igienico - sanitario

Al servizio di vigilanza igienico-sanitario nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi in mercato per le vendite, provvedono i competenti Organi Sanitari della ASL competente per territorio.

Il pubblico può chiedere, in qualsiasi momento, per mezzo degli incaricati comunali presenti nel mercato, l'intervento degli ufficiali sanitari nel caso in cui non siano rispettate le norme suddette.

Art. 27 - Controlli sui mercati

I vigili urbani devono provvedere a far rispettare quanto disposto dal presente Regolamento e per ogni violazione accertata dovranno redigere apposito verbale da consegnare all'ufficio commercio per l'adozione dei relativi provvedimenti. In particolare si dovrà accertare quotidianamente l'effettiva occupazione dei posteggi.

Art. 28 – Sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art.18 della L.R. 18.05.2006, n. 5, è punito con la sanzione amministrativa:

- a) chiunque esercita il commercio presso il mercato civico senza la prescritta autorizzazione;
- b) chiunque esercita l'attività in violazione delle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico- sanitarie;
- c) chiunque non rispetta le limitazioni e i divieti previsti nel presente regolamento.

Le sanzioni previste per le violazioni di cui alle precedenti lettere sono le seguenti:

- Pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 per le violazioni di cui alle lettere a) e b)
- Pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 per le violazioni di cui alla lettera c)

Art. 29 – Sanzioni accessorie.

Fatta salva l'azione penale nei casi previsti dalla legge e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo precedente, le infrazioni alle norme del presente regolamento o altre disposizioni legislative relative ai mercati dei generi alimentari, danno luogo, a carico dei responsabili, all'applicazione delle seguenti sanzioni accessorie:

- 1) Richiamo scritto:
 - a) Per infrazioni alle norme del presente Regolamento rilevate dai verbali della polizia Municipale
- 2) Sospensione da ogni attività del mercato fino ad un massimo di tre mesi:
 - a) Per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedente richiamo;
 - b) Per ritardato pagamento del canone di concessione;
 - c) Per turbamento dell'ordine del mercato;
- 3) Revoca della concessione dello spazio di vendita:
 - a) Per bancarotta fraudolenta;
 - b) Per cessione a terzi dello spazio di vendita salvo i casi di trasferimento in gestione o in proprietà previsti dall'art. 9;
 - c) Per frode in commercio,
 - d) Per la perdita dei requisiti di cui all'art.2 della L.R. 5/2006.

Art. 30 - Norme transitorie.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano titolari del posteggio nel Mercato Civico hanno diritto a continuare l'attività. Le disposizioni del presente regolamento relative alla corretta gestione degli spazi e a tutte le disposizioni in materia di igiene e sanità si applicheranno integralmente anche agli operatori che già esercitano l'attività, ai quali verrà consegnata copia dello stesso.

Art. 31 - Approvazione del Regolamento.

Il Regolamento del Commercio su aree pubbliche deve essere approvato dal Consiglio Comunale e potrà essere sottoposto a revisione parziale o integrale in concomitanza a nuove disposizioni legislative o regolamentari che riguardino il commercio su aree pubbliche o che, pur disciplinando altre materie, siano suscettibili di applicazione ai criteri che regolamentano il funzionamento del mercato civico.

Art. 32 – Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme nazionali e regionali vigenti sul commercio su aree pubbliche.

Copia del presente regolamento verrà affissa all'albo pretorio del Comune e sarà comunque tenuta, a cura dell'ufficio competente.